

Pubblicato il 27/02/2018

N. 01194/2018REG.PROV.COLL.

N. 00516/2012 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2012, proposto dai signori S. P. e M. L. , rappresentati e difesi dagli avvocati Guerino Massimo Oscar Fares e Michele Fares, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Caruso in Roma, via della Giuliana, n. 58;

contro

Il Comune di Follonica, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti di

La Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituito in giudizio;

l'Agenzia del Demanio di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. III, n. 1216/2011, resa tra le parti, concernente la corresponsione del canone demaniale marittimo relativo all'anno 2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Agenzia del Demanio di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti l'avvocato Umberto Meo, per delega dell'avvocato Michele Fares, e l'avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, di reiezione del ricorso proposto dai sig.ri. P. S. e L. M. , titolari di concessione demaniale (n. 61 del 7 luglio 2003), avverso la diffida del 26 maggio 2008 a versare per il 2007 la somma di euro 74.949,58 e la successiva comunicazione del 28 maggio 2008 – atti entrambi adottati dal Comune di Follonica – con la quale è stato chiesto il versamento dell'importo di euro 77.588,72 relativo al 2008.

L'impugnazione è stata estesa alle circolari aventi ad oggetto la determinazione dei canoni concessori, emanate dall'Agenzia del Demanio.

2. Il TAR- dopo aver rilevato che la quantificazione dei canoni demaniali, introdotta dall'art.1, commi 251 e seguenti, della legge n.296/2006, non collide con i principi costituzionali e comunitari di ragionevolezza, tutela dell'affidamento e certezza del diritto, nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione – ha respinto il primo ordine di censure.

Ad analoga conclusione sono giunti sul secondo ordine di motivi d'impugnazione.

Il puntuale accertamento della superficie, dello stato di utilizzo e della tipologia dei manufatti occupati dai deducenti, sulla base di sopralluogo e degli elaborati planimetrici ha smentito in fatto, secondo il T.A.R., la censurata classificazione dei

beni in concessione nelle categorie di valenza turistica A e B e la loro effettiva destinazione, assunti a parametri della quantificazione del canone dei canoni.

3. Appellano la sentenza i signori. P. S. e L. M. . Resiste l'Agenzia del Demanio.

4. Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. Col primo motivo d'appello, gli appellanti contestano la giurisdizione del giudice amministrativo, da essi stessi adito con il ricorso respinto dal T.A.R.

Va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono ragioni per qui discostarsi, per il quale è inammissibile la contestazione in appello della giurisdizione, da parte di chi abbia optato per quella stessa giurisdizione, sperando la sua impugnativa dinanzi al giudice amministrativo di primo grado e che, pur se soccombente nel merito, abbia visto riconoscere tale giurisdizione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 856).

6. I residui motivi d'appello ripropongono sostanzialmente gli argomenti già addotti a sostegno dei motivi d'impugnazione in primo grado.

7. L'appello è infondato.

7.1 L'applicazione dell'aumento del 300% dei canoni demaniali disposto dall'art. 32 d.l. 30 settembre 2009, n. 269, convertito con l. 24 novembre 2002, n. 326, è stata più volte rinviata (cfr. art. 14 *quinquies* l. 17 agosto 2005 n. 168) ed infine è divenuta operativa con la legge finanziaria del 2007, che ne ha circoscritto l'efficacia "*a decorrere dal 1 gennaio 2007*".

Pertanto, la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali marittimi non scaturisce da una decisione improvvisa e arbitraria del legislatore, che viola l'affidamento e pregiudica l'assetto economico finanziario dell'attività d'impresa esercita dagli appellanti.

Risultano pertanto manifestamente infondate le deduzioni degli appellanti sulla illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge, applicate dall'Amministrazione appellata.

7.2 D'altra parte, come sottolineato da Corte Cost. n. 302/2010, l'adeguamento dei canoni concessori "si inserisce in una linea evolutiva della disciplina dell'uso dei beni demaniali, in quanto si è progressivamente fatta strada la tendenza ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico".

8. Passando al secondo motivo d'appello, non è fondata la censura sull'inquadramento dell'attività in questione nel settore commerciale, anziché in quella terziaria.

Sull'area demaniale marittima in concessione ricade un edificio di proprietà dello Stato da gestire come albergo, bar e ristorante, che è *ipso iure* destinato allo svolgimento della attività commerciale.

All'esito del sopralluogo, il Comune e l'Agenzia del Demanio hanno accertato la superficie, lo stato di utilizzo e la tipologia dei manufatti occupati dai deducenti.

8.1 In contrario non rileva la classificazione ATECO 2007, su cui gli appellanti basano la censura della natura non commerciale della gestione dell'albergo, bar e ristorante.

Tale classificazione è stata disposta unicamente a fini statistici e fiscali ed è recessiva rispetto ai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, recepiti dall'art.1, comma 251, della legge n.296/2006.

8.2 Nella stima dei canoni demaniali, i dati OMI ascrivono l'attività di albergo, bar e ristorante nell'attività commerciale, confinando l'attività terziaria-direzionale, pretesa dagli appellanti, alla gestione-locazione d'uffici, nella specie inconfigurabile.

9. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

10. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 516 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i sig.ri. P. S. e L. M. , in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia del demanio che si liquidano in complessivi 4.000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE

Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO